

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1856

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata TENERINI

Disposizioni per la disciplina dell'attività di creatore di contenuti digitali

Presentata il 9 maggio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Una delle conseguenze dello sviluppo massivo di *internet* in ogni aspetto della vita sociale è stata la diffusione di siti *internet* definiti come *user generated content*, ovvero contenuti generati dagli utenti, come i *forum* o l'enciclopedia *Wikipedia*.

Successivamente, la scena è stata occupata dalle reti sociali telematiche (*social network*) che hanno favorito la nascita di modelli imprenditoriali attraverso l'utilizzo dei dati e dei contenuti prodotti dagli utenti, tra cui spiccano appunto i creatori di contenuti digitali (*content creator*).

Il contesto appena illustrato è frutto non tanto dell'accelerazione digitale dettata dall'epidemia di COVID-19, quanto dell'evoluzione del mercato digitale negli ultimi 15 anni, che registra la presenza di circa 50 milioni di *content creator* al mondo: si stima una crescita dell'88 per cento tra il 2019 e il 2020 di creatori di contenuti digitali che guadagnano almeno 10.000 dol-

lari al mese, e del 94 per cento, nel medesimo periodo, di creatori di contenuti digitali con un introito mensile di 1.000 dollari.

Il *content creator* è un libero professionista che crea e distribuisce contenuti attraverso piattaforme digitali. Questo ruolo comprende la produzione di video, immagini e testi, spesso mirati a un pubblico specifico. Un *content creator*, quindi, può operare in vari settori, come piattaforme digitali, *blog* o piattaforme video.

Le responsabilità di un *content creator* includono l'ideazione, la produzione e la promozione dei contenuti, con l'obiettivo di coinvolgere e costruire una comunità in rete. Per diventare un professionista di questo tipo è necessario sviluppare competenze creative, tecnologiche e di *marketing*. La formazione autodidatta, l'esperienza pratica e la comprensione del proprio pubblico di riferimento costituiscono requisiti cruciali.

Il giorno 2 agosto 2022 quella del *content creator* è diventata a tutti gli effetti una professione riconosciuta dalla legge italiana, grazie a un emendamento all'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

L'articolo 27, comma 1, lettere *m)* e *n)*, della citata legge n. 118 del 2022, nell'ambito della delega conferita al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, ha indicato quale criterio direttivo quello di individuare delle « specifiche categorie di controlli per i creatori di contenuti digitali » e di prevedere meccanismi di risoluzione alternativa di eventuali problemi tra i *content creator* e le relative piattaforme. Tale disposizione rappresenta un primo passo affinché i professionisti della rete, gli influenti creatori di contenuti digitali e i piccoli *influencer* possano puntare ad avere maggiore rilevanza, tutele e diritti.

Tuttavia, poiché alla suddetta previsione non è stata ancora data attuazione, ad oggi manca una puntuale definizione della categoria e una chiara regolamentazione dei lavoratori del settore. Ciò sia in merito alla tutela dei diritti e dei doveri dei creatori di contenuti digitali, sia a proposito della normativa fiscale applicabile, sia riguardo alle normative contenenti le linee guida generali che le piattaforme devono rispettare, rendendo di conseguenza le loro politiche chiare e trasparenti.

Appare pertanto necessario, in attesa dell'attuazione della delega, prevedere una

disciplina che abbia la finalità di stabilire linee guida generali per la regolamentazione dei lavoratori di questo settore che ne individui requisiti e competenze minime professionali, tutele lavorative e garanzie, regime fiscale, codice ATECO omogeneo per tale professione, obblighi minimi per le piattaforme digitali in merito al controllo dei contenuti e alla tutela dei lavoratori nonché una forma contrattuale di base che sia congrua e in linea con le competenze.

La natura e l'evoluzione della figura del *content creator* rischia, senza una normativa adeguata, di generare possibili « aleatorietà » rispetto a una professione che impatta sull'informazione e spesso sulla formazione di migliaia di individui. Se è vero, infatti, che molti *content creator* si occupano di intrattenimento, molti altri si adoperano per informare su temi di interesse specifico o generale. Allo stesso modo, inoltre, vi sono soggetti che sfruttano i vuoti normativi esistenti, sia dal punto di vista fiscale sia in riferimento all'assenza di regole chiare per le piattaforme, e che diffondono false notizie con l'aggravante di lucrare con i loro contenuti mendaci. Quest'ultimo aspetto va quindi ad incidere sulla qualità e la correttezza dell'informazione degli utenti e dell'opinione pubblica, essendo essi assimilabili a dei giornalisti che pubblicano false notizie su grandi quotidiani.

La presente proposta di legge mira, quindi, a definire un quadro normativo chiaro rispetto ai lavoratori del settore dell'economia dei *content creator*.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Nelle more dell'attuazione della delega di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, in considerazione della rapida evoluzione del mercato digitale e del conseguente sviluppo della nuova figura professionale del creatore di contenuti digitali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le caratteristiche della figura professionale del creatore di contenuti digitali, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

a) la definizione di «creatori di contenuti digitali», distinta da quella di *influencer*;

b) i requisiti minimi di qualificazione professionale e le competenze che i creatori di contenuti digitali devono possedere;

c) gli obblighi minimi di controllo da parte delle piattaforme digitali da cui tali lavoratori dipendono in conformità all'articolo 27, comma 1, lettera *m*), della legge 5 agosto 2022, n. 118;

d) le tutele e le garanzie minime che devono essere riconosciute a tali lavoratori rispetto agli operatori che operano nel medesimo settore in altri Stati membri e rispetto alle piattaforme da cui dipendono;

e) il regime fiscale dell'attività e il codice ATECO di riferimento;

f) l'inquadramento contrattuale, congruente con le rispettive competenze;

g) le modalità e i requisiti per l'iscrizione al registro dei creatori di con-

tenuti digitali, da istituire presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui all'alinea.

